



Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

L'Assessore

Torino, 18 dicembre 2017

Prot. n. 784 /ACP

Clas. 1.60.40 fasc. 14/2017A

Al Consigliere Roberto Ravello  
Gruppo Fratelli d'Italia - Alleanza  
Nazionale

Al Presidente del Consiglio Regionale  
Mario Laus

e p.c. Direzione Gabinetto della Presidenza  
Giunta Regionale

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione ordinaria a risposta scritta n. 1841 del 22.11.2017 del consigliere Roberto Sergio Ravello avente ad oggetto "Problemi per le Amministrazioni locali ed agricoltori per l'elevato numero di cinghiali in Piemonte".

Si forniscono elementi di risposta relativi all'interrogazione indicata in oggetto.

Negli ultimi decenni si è assistito ad una consistente e costante espansione di specie di fauna selvatica ungulata ed in special modo della specie cinghiale, causa di danni consistenti alle produzioni agricole presenti sul territorio piemontese.

Le sempre più ridotte risorse regionali, con particolare riferimento a quelle destinate al ristoro di tali danni, hanno imposto una disamina dell'impianto normativo e regolamentare vigente, al fine di evidenziare le criticità e le inadeguatezze.

In ordine agli specifici quesiti posti nell'interrogazione, si fa presente quanto di seguito riportato.

Com'è noto l'articolo 19 della legge 157/1992 e s.m.i. prevede che il controllo della specie di fauna selvatica sia delegato alle amministrazioni provinciali; in attuazione di tale legge la Regione Piemonte ha approvato la l.r. 17/1999, la l.r. 9/2000, e la D.G.R. n. 211-4413 del 30.07.2012. Tale normativa conferma che l'attività di controllo è demandata alle amministrazioni provinciali, che si debbono organizzare, congiuntamente agli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai Comprensori alpini (CA) e ai volontari, per approvare e attuare tali piani di controllo.

A tale proposito occorre precisare che i piani sono volti principalmente a limitare i danni all'agricoltura.

In particolare la L.r. 9/2000 ha rafforzato il potere di coordinamento della Province e della Città Metropolitana di Torino nell'ambito dei piani di controllo proprio nell'ottica di un più efficace contenimento della specie cinghiale.

In riferimento alle competenze ed ai compiti di indirizzo, coordinamento e programmazione assegnati alla Regione, si precisa che gli ungulati ruminanti cacciabili vengono abbattuti nel corso della stagione venatoria, ogni anno, nel rispetto delle previsioni del calendario venatorio e a seguito di approvazione dei piani di prelievo selettivo da parte della Giunta regionale, dietro presentazione delle proposte di detti piani da parte degli ATC e dei CA.

La formulazione dei piani di prelievo nei territori interessati deve obbligatoriamente rispettare le disposizioni contenute nelle "Linee Guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina", predisposte dall'ISPRA ed approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 e successive modificazioni ed integrazioni, previa effettuazione di censimenti quanti-qualitativi delle popolazioni e valutazione dei danni da parte dei Comitati di gestione degli stessi ambiti che ne fanno richiesta.

Ogni specie per la quale sia previsto un piano di gestione, prelievo o controllo deve, infatti, essere sottoposta a valutazione critica, da attuarsi tramite censimenti con metodiche standardizzate e ripetibili nel tempo.

Per ogni specie ungulata cacciabile, inoltre, le percentuali dei capi prelevabili rispetto ai capi censiti e rispetto alla struttura delle popolazioni rilevata dai censimenti, sono definite in apposite schede allegata ad un documento denominato "Organizzazione e gestione degli ungulati ruminanti" (OGUR), ex "Piani di programmazione per la Gestione degli Ungulati selvatici" (PPGU), di durata quinquennale e approvato dalla Giunta regionale, nell'obiettivo del mantenimento di popolazioni di selvatici in rapporti equilibrati con l'ambiente. Le schede sono presentate all'Amministrazione regionale dai soggetti interessati alla gestione venatoria degli ungulati ruminanti, siano essi concessionari di strutture per la gestione private della caccia quali aziende **faunistico-venatorie** o aziende agri-turistico-venatorie, o soggetti deputati alla gestione pubblica della caccia (ATC e CA). Gli OGUR sono validi per il quinquennio successivo all'approvazione da parte della Giunta regionale.

Inoltre, nella proposta dei piani da parte degli enti preposti si tiene conto anche dei danni arrecati alle attività antropiche.

Il Calendario venatorio 2017/2018 approvato con DGR n. 14-4867 del 10 aprile 2017 per quanto riguarda la specie cinghiale, anche in relazione ai danni all'agricoltura (danni evidenziati nelle numerose segnalazioni delle Organizzazioni professionali agricole, dei Sindaci e di singoli agricoltori, con le quali è richiesto a Regione, Province e Prefetti l'adozione di iniziative urgenti ed efficaci per limitare i danni alla produzione agricola e i sinistri stradali), ha previsto il prelievo del cinghiale dal 24 settembre al 24 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio, anche in forma non selettiva, atteso che peraltro lo stesso ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni nel paragrafo: "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", relativamente alla specie in questione riporta che: *"Il Cinghiale è considerata una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa International Union for Conservation of Nature (IUCN)".*

Per quanto riguarda il prelievo selettivo ha previsto per la specie cinghiale le seguenti date

Classe	Periodo
ST - RO - MM	15 aprile - 31 gennaio
Tutte	1° ottobre - 31 gennaio

Come si evince dalla dati soprariportati, l'Amministrazione regionale, consapevole della situazione di criticità per i danni arrecati alla produzioni agricole dalla specie cinghiale, ha stabilito tempi di prelievo ampi per la caccia al cinghiale sia in forma selettiva che riferita alla caccia programmata. Inoltre è stato aumentato il carniere giornaliero e stagionale consentendo al cacciatore di abbattere, in deroga, venticinque capi annuali, con il limite di cinque capi giornalieri.

Infine, in base alle linee guida per il prelievo venatorio al cinghiale, le modalità operative per la caccia prevedono sia la battuta attuata dalle squadre sia la caccia singola.

Sulla base delle argomentazioni sopracitate, si ritiene che l'Amministrazione regionale abbia attivato tutti gli strumenti amministrativi disponibili per affrontare concretamente l'emergenza dei cinghiali nel proprio territorio.

In merito alle risorse finanziarie destinate al fondo per il risarcimento dei danni, di cui all'art. 55 dell'abrogata legge regionale 70/1996, la Giunta regionale ha fatto fronte al problema aumentando le somme disponibili, pur in presenza delle difficoltà note del bilancio regionale. Tuttavia va sottolineato che i trasferimenti regionali consentono la concessione di un contributo e non possono coprire integralmente l'entità del risarcimento.

Da questo punto di vista già con la DGR n. 90-3600 del 19.3.2012 si è provveduto a ridefinire i criteri per l'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e in particolare si è modificata la disciplina al fine di consentire agli organismi di gestione faunistico-venatoria di reperire risorse con cui far fronte alle spese derivanti dalla loro attività, tra le quali figura l'accertamento e la liquidazione dei danni.

In particolare è stato previsto che i Comitati di gestione degli ATC e dei CA possano prevedere una quota economica per il cacciatore che intende esercitare l'attività venatoria al cinghiale nel rispetto dei seguenti parametri riferiti ai danni causati dalla specie:

- DANNI inferiori a 30.000 euro

Cacciatore in squadra	da euro 10,00	a euro 300,00
Cacciatore singolo	da euro 10,00	a euro 150,00

- DANNI superiori a 30.000 euro

Cacciatore in squadra	da euro 20,00	a euro 300,00
Cacciatore singolo	da euro 20,00	a euro 150,00

Si ritiene che con le disposizioni sopra richiamate gli organismi di gestione possano reperire parte delle risorse da destinare anche al ristoro dei danni lamentati dagli agricoltori, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione che devono informare l'azione di organismi chiamati a gestire il bene pubblico rappresentato dalla fauna selvatica, quali sono gli ATC e CA.

In merito agli incidenti stradali con fauna selvatica, si specifica che la Regione Piemonte non può essere considerata responsabile nella causa dei danni della fattispecie in questione per i seguenti motivi:

- I compiti della Regione si limitano, così come previsto dalla vigente normativa in materia (*in primis* la L 157/1992), all'approvazione dei piani di prelievo selettivo degli ungulati e all'emanazione di disposizioni in ordine alla gestione venatoria; tali incombenze sono svolte regolarmente dalla Regione, fornendo indicazioni agli ATC) e ai CA circa la predisposizione degli stessi. Si sottolinea al proposito che la Regione ha fornito indicazioni affinché nella predisposizione delle proposte dei piani di prelievo, gli enti (ATC e CA) tengano in considerazione il numero dei sinistri stradali con l'obiettivo evidente di una loro riduzione;

- alla Regione spettano, come già si è detto, esclusivamente compiti di indirizzo, coordinamento e programmazione. Essa può svolgere queste funzioni limitatamente alle previsioni della normativa in materia mentre la parte relativa all'attività di controllo - come si evince chiaramente dalla l.r. 17/1999, dalla l.r. 9/2009, dall'art. 19 Capo II del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000 e dalla D.G.R. n. 211-4413 del 30.07.2012 - è demandata alle amministrazioni provinciali che si debbono organizzare, congiuntamente agli ATC, ai CA e ai volontari, per approvare e attuare i piani di controllo.

A tale proposito, occorre precisare che i piani sono finalizzati principalmente a limitare i danni all'agricoltura ed è in vista di tale obiettivo che la Giunta regionale li approva e non altrettanto per ridurre i sinistri stradali, rispetto ai quali il succitato art. 19 Capo II del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali non fa riferimento alcuno.

Ciò premesso, va da sé, che se il numero di animali è minore, ne consegue verosimilmente che anche il numero di sinistri stradali risulterà minore. Tuttavia non sussiste alcun obbligo giuridico per cui la Regione sia tenuta a rispondere dei danni da impatto contro fauna selvatica; è tenuta bensì, a rispondere dei danni agricoli, con la conseguenza dell'obbligo di istituire un fondo annuale per il risarcimento dei danni alle colture agricole. Non sussiste quindi una responsabilità oggettiva e neppure sulla base dell'art. 2043 del Codice Civile, poiché non è possibile individuare dolo né colpa.

Si fa presente che, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2017 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 93 della legge regionale ligure impugnata nella parte in cui consentiva l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di cacciatori riuniti in squadre validamente costituite e dei cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore di controllo faunistico o di se-lecontrollore, ha ribadito la tassatività dell'elenco di cui all'art. 19, comma due, della L. 157/92, la Regione Piemonte ha, di concerto con le altre Regioni, attivato il Coordinamento Interregionale che ha proposto la modifica dell'art. 19 della l. 157/1992 ormai non più sufficiente ed adeguato per affrontare le problematiche connesse all'attività di controllo.

Si ricorda infine che le Amministrazioni comunali, qualora necessario, sulla base della loro autonomia amministrativa garantita dall'articolo 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, possono esercitare il potere sindacale, in materia di cattura e/o abbattimento di fauna selvatica, in particolare ungulata. Si precisa che i presupposti per l'adozione dei provvedimenti relativi all'abbattimento di fauna selvatica, in particolare ungulata sono: l'urgenza, la contingibilità e la temporaneità. Ulteriori limiti sono stati individuati dalla giurisprudenza nell'obbligo della motivazione, e nei principi della ragionevolezza e proporzionalità dell'ordinanza. In particolare occorre che la drastica misura adottata (abbattimento di fauna selvatica), deve essere supportata da una adeguata istruttoria e motivazione dei presupposti di fatto eventualmente legittimanti l'adozione del provvedimento, ovvero il pericolo per l'incolumità pubblica. Occorre indicare quale sia l'eventuale soprannumero rispetto all'ottimale equilibrio ecologico; la presunta pericolosità indicata in motivazione deve collegarsi ad una situazione di pericolo concreto ed attuale; è necessario indicare su quale parte del territorio comunale è previsto l'abbattimento di fauna selvatica con allegata planimetria. Questo consente di effettuare gli interventi nella porzione di territorio individuata; l'esatta indicazione dei luoghi consente di non esorbitare dai limiti territoriali previsti dall'ordinanza e consente un controllo di tutte le attività.

Quanto indicato, nella speranza di aver messo a disposizione elementi utili per un riscontro alle questioni poste dall'interrogazione.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Giorio Ferrero

*Corso Stati Uniti, 21  
10128 Torino  
Tel. 011.4321680  
Fax 011.4324231*

**FIRMATO IN ORIGINALE**